

# **AZIENDA SPECIALE SERVIZI INFANZIA E FAMIGLIA**

**G.B. CHIMELLI**

PROVINCIA DI TRENTO

## **DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE**

**N. 119 DD. 08/07/2014**

Oggetto: Affidato alla ditta BS Impianti elettrici sas di Baitella Stefano & C sino a fine dicembre 2014 del servizio di esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria degli arredi, attrezzature e immobili (ivi compresi eventuali interventi di manutenzione ordinaria dell'impianto elettrico) relative alle strutture gestite da ASIF CHIMELLI. CIG Z3B1014E11

### **IL DIRETTORE**

Richiamato il contratto di servizio fra il Comune di Pergine Valsugana ed ASIF Chimelli, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 dd. 18 marzo 2009 e sottoscritto in data 9 ottobre 2009 e s.m., sulla base del quale sono stati concessi in comodato ad ASIF Chimelli gli immobili nei quali essa svolge i servizi affidati;

osservato che sulla base del citato contratto di servizio spetta ad ASIF Chimelli la manutenzione ordinaria di tali beni;

preso atto che sino al 31 dicembre 2013 una parte di tali servizi (riparazione arredi e attrezzature, piccoli interventi di riparazione sugli immobili, collaborazione nella supervisione dell'esecuzione dei servizi di manutenzione sugli impianti a cura delle ditte specializzate) relativamente alle strutture Scuole dell'Infanzia GB1, GB2, Roncogno, Nido il Castello, Ludoteca e Centro #Kairos è stata svolta dal signor Andreatta Giorgio;

richiamata la propria determinazione n. 17 dd. 4 febbraio 2014 con la quale è stato stabilito di affidare sino al 30 giugno 2014, salvo rinnovo, alla ditta individuale Baitella Stefano Impianti elettrici, con sede in Loc. Valar 4 – 38057 Pergine Valsugana Partita IVA 02057950228, Codice Fiscale BTLSFN79D24E565R il servizio di riparazione arredi e attrezzature, piccoli interventi di riparazione sugli immobili, collaborazione nella supervisione dell'esecuzione dei servizi di manutenzione sugli impianti a cura delle ditte specializzate relativamente alle strutture Scuole dell'Infanzia GB1, GB2, Roncogno, Nido il Castello, Ludoteca e Centro #Kairos;

preso atto che la ditta affidataria ha svolto il lavoro con precisione, manifestando sempre massima disponibilità;

preso atto che, inoltre, la ditta individuale Baitella Stefano Impianti elettrici, con sede in Loc. Valar 4 – 38057 Pergine Valsugana Partita IVA 02057950228, Codice Fiscale BTLSFN79D24E565R si è trasformata in ditta BS Impianti elettrici sas di Baitella Stefano & C., con sede in Loc. Valar 4 – 38057 Pergine Valsugana Partita IVA e Codice Fiscale 02316300223, come da comunicazione prot. di arrivo n. 3304 dd. 30 maggio 2014 dimessa in atti;

acquisita la disponibilità da parte della ditta BS Impianti elettrici sas di Baitella Stefano & C. a proseguire nello svolgimento dell'incarico sino al 31.12.2014, salvo ulteriore rinnovo, con applicazione del seguente costo:

- operaio specializzato: € 28,00/ora oltre IVA al 22%;
- operaio qualificato: € 26,00/ora oltre IVA al 22%;

ipotizzato un monte ore complessivo, sino al 31 dicembre 2014, di circa 230 ore, per un costo presunto di € 6.000,00 oltre Iva al 22%, per complessivi € 7.320,00.=;

acquisita agli atti la dichiarazione di regolarità contributiva e di possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 D.Lgs. 163/2006;

constatato che tali tipi di servizi non sono presenti né in MEPAT né in CONSIP;

rilevato che è possibile procedere all'affido mediante trattativa privata diretta ai sensi dell'art. 21 comma 4 della L.P. 23/1990;

osservato che con l'affido la ditta assume, a pena di nullità, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e che quindi, a tale fine si obbliga:

- a comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'art. 3 citato nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- ad inserire nei contratti stipulati con i subappaltatori ed i subcontraenti una specifica clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 136/2010, sopra richiamata, pena la nullità assoluta dei contratti medesimi;

visto lo Statuto dell'Azienda Speciale Servizi Infanzia e Famiglia – G.B. Chimelli approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 dd. 19 novembre 2008, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 dd. 24 agosto 2009;

richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 dd. 18 marzo 2009 con la quale è stato approvato il contratto di servizio fra Comune di Pergine Valsugana ed ASIF Chimelli;

richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 dd. 8 gennaio 2013 avente ad oggetto "Approvazione del bilancio preventivo economico 2013, pluriennale 2013 - 2015 e Piano Programma dell'Azienda ASIF Chimelli";

richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 77 dd. 15.07.2013 con la quale la dott.ssa Francesca Parolari è stata nominata Direttore di ASIF Chimelli sino alla nomina di nuovo Direttore;

## **D E T E R M I N A**

- di rinnovare, per le ragioni in premessa esposte, sino al 31 dicembre 2014, salvo ulteriore rinnovo, alla ditta BS Impianti elettrici sas di Baitella Stefano & C., con sede in Loc. Valar 4 – 38057 Pergine Valsugana Partita IVA e Codice Fiscale 02316300223 il servizio di riparazione arredi e attrezzature, piccoli interventi di riparazione sugli immobili, collaborazione nella supervisione dell'esecuzione dei servizi di manutenzione sugli impianti

a cura delle ditte specializzate relativamente alle strutture Scuole dell'Infanzia GB1, GB2, Roncogno, Nido il Castello, Ludoteca e Centro #Kairos;

- di dare atto che con l'affido la ditta fornitrice assume, a pena di nullità, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e che quindi, a tale fine si obbligano:
  - a comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'art. 3 citato nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
  - ad inserire nei contratti stipulati con i subappaltatori ed i subcontraenti una specifica clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 136/2010, sopra richiamata, pena la nullità assoluta dei contratti medesimi;
- di dare atto che l'affido del servizio si perfeziona mediante scambio di corrispondenza e che la fatturazione dovrà essere effettuata tenendo distinti i servizi svolti per ciascun immobile mantenuto;
- di dare atto, infine, che la spesa può essere stimata in via presuntiva e di massima € 6.000,00.= oltre IVA al 22% e che la stessa troverà imputazione sul conto di competenza del budget 2014.

Avverso alla presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

1. ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2, lett. b) della Legge 06.12.1971 n. 1034;
2. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Prot. n. 3983



**IL DIRETTORE**  
**- dott.ssa Francesca Parolari -**